



NEWS

Euroconference

Edizione di giovedì 16 Marzo 2017

BILANCIO

[La nota integrativa 2016: attenzione alle novità](#)

di **Federica Furlani**

IVA

[Non imponibilità delle esportazioni in triangolazione con clausola FOB](#)

di **Marco Peirola**

AGEVOLAZIONI

[Le novità 2017 per le start up innovative](#)

di **Luca Mambrin**

REDDITO IMPRESA E IRAP

[Bonus R&S: irrilevanti modalità contrattuali di affidamento a terzi](#)

di **Marco Bomben**

AGEVOLAZIONI

[Bonus per l'acquisto di strumenti musicali nuovi](#)

di **Alessandro Bonuzzi**

PROFESSIONISTI

[Book, Booking, Bookkeeper: come tradurre libro, e non solo, in inglese](#)

di **Stefano Maffei**

BILANCIO

La nota integrativa 2016: attenzione alle novità

di Federica Furlani

In vista della redazione dei documenti che compongono il bilancio di esercizio, è utile riassumere le più **importanti novità** che riguardano il contenuto **Nota integrativa** relativa all'esercizio 2016, premettendo innanzitutto che, in base alla nuova formulazione del [comma 2 dell'articolo 2427, cod. civ.](#), le informazioni relative alle voci dello Stato patrimoniale e del Conto economico devono essere **riportate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nei relativi schemi**.

- A seguito dell'eliminazione dei conti d'ordine dallo Stato patrimoniale, nella Nota integrativa devono essere riportate le informazioni relative a: *“l'importo complessivo degli **impegni, delle garanzie e delle passività potenziali** non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime sono distintamente indicati”* ([9 articolo 2427 cod. civ.](#)). Il nuovo OIC 12 definisce gli **impegni**, non risultanti dallo Stato patrimoniale, come le obbligazioni assunte dalla società verso terzi che traggono origine da negozi giuridici con effetti obbligatori certi ma non ancora eseguiti da nessuna delle due parti. La categoria impegni comprende sia impegni di cui è certa l'esecuzione e il relativo ammontare (ad esempio: acquisto e vendita a termine), sia impegni di cui è certa l'esecuzione ma non il relativo importo (ad esempio: contratto con clausola di revisione prezzo). L'importo degli impegni è il valore nominale che si desume dalla relativa documentazione. Le **garanzie** non risultanti dallo stato patrimoniale comprendono invece le garanzie (sia reali che personali) prestate dalla società con riferimento ad un'obbligazione propria o altrui. Il valore di tali garanzie corrisponde al valore della garanzia prestata o se non determinata, alla migliore stima del rischio assunto alla luce della situazione esistente in quel momento. Con riferimento alle **passività potenziali**, l'OIC 25 precisa che la nota integrativa deve anche descrivere le motivazioni in virtù delle quali, pur in presenza di accertamenti o contenziosi con le autorità fiscali, non è stato iscritto un fondo imposte. Sullo stesso tema, l'OIC 31 stabilisce che, nel caso di **passività potenziali ritenute possibili**, va descritta in Nota integrativa la situazione d'incertezza, ove rilevante, che procurerebbe la perdita, l'importo stimato o l'indicazione che lo stesso non può essere determinato, gli altri possibili effetti se non evidenti, nonché l'indicazione del **parere** della **direzione** della società e dei suoi consulenti legali ed altri esperti, ove disponibili.
- A seguito dell'eliminazione della macroclasse E) del Conto economico relativa ai

proventi e oneri straordinari, è necessario riportare le informazioni relative all'*importo e alla natura dei singoli elementi di ricavo / costo di entità o incidenza eccezionali* ([13 art. 2427 cod. civ.](#)). È importante evidenziare che l'attuale **concetto** di **eccezionalità** è diverso da quello vecchio di straordinarietà, prescindendo dall'appartenenza del fatto aziendale all'attività ordinaria piuttosto che a quella straordinaria. I singoli elementi di ricavo o di costo dell'attività aziendale possono infatti appartenere a qualsiasi area del conto economico. La **norma non può quindi essere interpretata come un recupero nella Nota integrativa di quegli elementi di ricavo o di costo che prima delle modifiche legislative confluivano nella sezione degli oneri e proventi straordinari**. Come precisato dal nuovo OIC 12, l'obiettivo di tale informativa è quello di consentire al lettore del bilancio di apprezzare il risultato economico privo di elementi che, per l'**eccezionalità** della loro **entità** o della loro **incidenza** sul risultato d'esercizio, **non sono ripetibili** nel tempo. Picchi non ripetibili nelle vendite o negli acquisti, cessioni di attività immobilizzate, ristrutturazioni aziendali e operazioni straordinarie (cessioni, conferimenti di aziende o di rami d'azienda, ecc.), sono alcuni esempi di elementi di ricavo o di costo che potrebbero presentare le caratteristiche di "**entità o incidenza eccezionali**". L'OIC 12 ha chiarito che l'informazione prevista al [numero 13\) dell'articolo 2427](#) "*concorre a valutare l'andamento prospettico dell'azienda, in quanto avere disclosure sull'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali, consente all'utilizzatore del bilancio di depurare il conto economico da quegli elementi che, avendo carattere di eccezionalità, non rientrano nelle normali previsioni dell'impresa e quindi difficilmente potranno ripetersi negli anni successivi*".

- Oltre all'ammontare dei **compensi di amministratori e sindaci** vanno ora indicati anche **eventuali anticipazioni e crediti** concessi agli stessi, precisando il tasso d'interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli **impegni assunti per loro conto** per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria ([16 articoli 2427 cod. civ.](#)).
- Va inoltre illustrata *la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio* ([22-quater articolo 2427 cod. civ.](#)), in precedenza indicati nella Relazione sulla gestione. L'OIC 29 precisa che vanno illustrati nella nota integrativa, in quanto rappresentano avvenimenti la cui mancata comunicazione potrebbe compromettere la possibilità per i destinatari dell'informazione societaria di fare **corrette valutazioni** e prendere **appropriate decisioni**, quei fatti che indicano situazioni sorte **dopo** la **data di bilancio**, che **non richiedono variazione dei valori** di bilancio, in quanto di competenza dell'esercizio successivo (ad esempio la distruzione di impianti di produzione causata da **calamità**; la perdita derivante dalla variazione dei tassi di cambio con valute estere; la sostituzione di un prestito a breve con uno a lungo termine conclusasi nel periodo tra la data di chiusura dell'esercizio e quella di formazione del bilancio; la ristrutturazione di un debito avente effetti contabili nel periodo tra la data di chiusura dell'esercizio e quella di formazione del bilancio; operazioni di natura straordinaria – fusioni, scissioni, conferimenti, ecc. – eseguite dopo la chiusura dell'esercizio; l'annuncio di un piano di

dismissioni di importanti attività; acquisti o cessioni di un'azienda significativa; emissione di un prestito obbligazionario; etc.).

- Va precisata in Nota integrativa **l'impresa che redige il bilancio consolidato di cui l'impresa fa parte** ([22-quinquies](#) e [22-sexies articolo 2427 cod. civ.](#)).
- Va evidenziata la **proposta di destinazione degli utili o di copertura di perdite** ([22-septies articolo 2427 cod. civ.](#)).



Non imponibilità delle esportazioni in triangolazione con clausola FOB

di **Marco Peirola**

Nelle **esportazioni in triangolazione**, si pone il dubbio se il trattamento di **non imponibilità** IVA di cui all'[articolo 8, comma 1, lett. a\), del D.P.R. n. 633/1972](#) sia applicabile nell'ipotesi in cui la cessione avvenga con la **clausola FOB** (*Free On Board*). Si tratta del caso in cui il primo cedente italiano, che vende i beni al cessionario/secondo cedente, anch'esso nazionale, provvede direttamente o tramite terzi a caricare la merce a bordo della nave per il successivo invio al di fuori del territorio doganale dell'Unione.

In merito alle operazioni di rifornimento di carburante a bordo delle navi (cd. "*bunkeraggio*"), svolte tramite l'intermediazione di un *trader*, l'Agenzia delle Entrate, con la [risoluzione 1/E/2017](#), ha precisato che **entrambe le cessioni si considerano territorialmente in Italia e beneficiano della non imponibilità** di cui all'[articolo 8-bis, comma 1, lett. d\), del D.P.R. n. 633/1972](#).

Tale indicazione supera quella contenuta nella [risoluzione 101/E/2002](#), secondo cui – nella fattispecie considerata – assumeva rilevanza l'[articolo 254, comma 1, del D.P.R. n. 43/1973](#) (Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale), in base al quale le provviste di bordo imbarcate sulle navi in partenza dai porti dello Stato **si considerano uscite in esportazione definitiva se nazionali o nazionalizzate**. Ne derivava che le operazioni di bunkeraggio potevano essere considerate cessioni all'esportazione, anche ai fini IVA, ai sensi dell'[articolo 8, comma 1, lett. a\), del D.P.R. n. 633/1972](#), qualora fosse il cedente stesso a provvedere alla messa a bordo dei prodotti petroliferi e all'adempimento degli obblighi doganali e la nave lasciasse le acque territoriali dell'Unione entro 48 ore dal compimento delle operazioni di *bunkeraggio*.

Con il nuovo intervento di prassi, è stato affermato che, coerentemente all'evoluzione normativa ai fini doganali, nonché alla luce del recente orientamento della giurisprudenza europea ([causa C-526/13, Fast Bunkering](#)), le fattispecie di *bunkeraggio* in argomento devono essere ricondotte nella previsione di non imponibilità di cui all'[articolo 8-bis del D.P.R. n. 633/1972](#), che opera **indipendentemente dalla circostanza che le predette fattispecie costituiscano esportazione agli effetti doganali**. Dal 1° maggio 2016, infatti, con l'entrata in vigore del nuovo Codice doganale dell'Unione istituito dal Reg. UE n. 952/2013, il *bunkeraggio* non è più considerato, ai fini doganali, un'esportazione, con la conseguenza che alle merci fornite come approvvigionamento delle navi **non è più possibile attribuire la qualificazione di esportazione anche ai fini IVA**.

Al di fuori dei prodotti petroliferi, occorre stabilire se la **clausola FOB**, ove utilizzata nell'ambito di una esportazione in triangolazione, sia idonea a garantire l'applicazione della non imponibilità alla cessione interna, vale a dire a quella posta in essere tra i due operatori nazionali. Il dubbio si pone siccome l'**impostazione formalistica** dell'Amministrazione finanziaria, relativa alla locuzione "*a cura o a nome del cedente*", potrebbe precludere la non imponibilità assumendo che i beni siano stati **consegnati nel territorio dello Stato** prima del loro (diretto) invio fuori dall'Unione. In questa ipotesi, ossia con la consegna al cessionario italiano, si determinerebbe un effetto interruttivo della continuità, in senso "fisico", dell'esportazione, con il conseguente divieto di applicare il regime di non imponibilità alla cessione interna.

In effetti, la [R.M. 405574/1983](#) ha **escluso** che possa configurarsi una triangolazione nel caso in cui i beni oggetto di esportazione siano venduti con clausola "FOB stivato" e caricati direttamente dal cedente a bordo della nave che effettua il trasporto all'estero. Secondo l'Amministrazione, la circostanza che sia il cedente a caricare la merce a bordo della nave, nel rispetto della clausola in esame, non fa assumere allo stesso la veste di esportatore, restando tale il cessionario dichiarante in dogana. Non potendosi, pertanto, considerare l'esportazione **eseguita a cura o a nome del cedente**, come richiesto dalla [lett. a\) dell'articolo 8 del D.P.R. n. 633/1972](#), l'operazione di cessione effettuata nello Stato deve essere regolarmente assoggettata ad IVA, a meno che il cessionario nazionale non sia un esportatore abituale.

L'indicazione in esame è stata, tuttavia, **superata dai successivi interventi di prassi**:

- la [M. 73/400122/1984](#) ha chiarito che l'intestazione della bolletta di esportazione in capo al cessionario **non esclude la non imponibilità** della precedente cessione, sempreché il primo cedente compri di aver dato esecuzione alla medesima mediante trasporto/spedizione, anche tramite terzi, dei beni all'estero;
- la [M. 416596/1986](#) ha richiamato [l'articolo 130, comma 1, del D.P.R. n. 43/1973](#), secondo cui "*le merci spedite all'estero per via marittima ed aerea si considerano uscite dal territorio doganale salvo prova contraria, nel momento dell'imbarco sulle navi e sugli aeromobili* (...)". In pratica, con la collocazione a bordo della merce risulta rispettata, per effetto della citata presunzione, la condizione dettata dalla lett. a) dell'[articolo 8 del D.P.R. n. 633/1972](#) in ordine all'esecuzione del trasporto/spedizione a cura o a nome del cedente;
- la [M. 178/E/1996](#) ha ribadito che, per beneficiare della non imponibilità prevista per le esportazioni in triangolazione, è necessario che la messa a bordo dei beni venga eseguita dal primo cedente (**direttamente o dando incarico a terzi**), indipendentemente dalla circostanza che la bolletta di esportazione sia intestata al cessionario.



Seminario di specializzazione

CASI PRATICI DI IVA CON L'ESTERO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

AGEVOLAZIONI

Le novità 2017 per le start up innovative

di Luca Mambrin

Il **D.L. 179/2012**, noto come “**Decreto crescita 2.0**”, ha introdotto nel nostro ordinamento una specifica normativa finalizzata a creare condizioni e strumenti favorevoli per la nascita, la crescita e lo sviluppo di imprese innovative (“**start up innovative**”). La *policy* sulle start up innovative è stata interessata nel corso degli anni da diversi **interventi di potenziamento**, quali il **D.L. 76/2013** (“Decreto Lavoro”), il **D.L. 3/2015** (“*Investment Compact*”) e da ultimo la **Legge 232/2016** (“legge di Stabilità 2017”) che hanno affinato, **potenziato e ampliato** l’offerta di strumenti agevolativi previsti inizialmente dal “*Decreto Crescita 2.0*”.

Possono essere considerate “**start up innovative**” le **società di capitali**, costituite anche in forma cooperativa, non quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, in possesso dei **seguenti requisiti**:

- **essere di nuova costituzione** o comunque costituite da meno di 5 anni. La *start up* inoltre non deve risultare da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione d’azienda o di ramo di azienda;
- **avere sede principale in Italia**, o in altro Paese membro dell’UE o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio Economico Europeo, purché abbiano **una sede produttiva o una filiale in Italia**;
- presentare un **valore annuo della produzione inferiore a 5 milioni di euro**;
- non distribuire e non aver **distribuito utili**;
- avere come **oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo**, la **produzione** e la **commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico**.

Inoltre il **contenuto innovativo** dell’impresa va identificato con il possesso di almeno **uno dei tre seguenti criteri**:

1. aver sostenuto **spese di ricerca e sviluppo** per un importo pari o superiore al **15%** del valore maggiore tra il valore della produzione e i costi della produzione risultanti dall’ultimo bilancio;
2. la forza lavoro complessiva deve essere costituita per almeno **1/3 da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori**, oppure per almeno **2/3 da soci o collaboratori** a qualsiasi titolo in possesso di laurea magistrale;
3. l’impresa deve essere **titolare, depositaria o licenziataria** di un **brevetto registrato** (privativa industriale) oppure titolare di programma per elaboratore originario registrato.

Sono previste **specifiche agevolazioni** a favore dei soggetti che investono nel capitale delle *start up* innovative, agevolazioni che consistono in una riduzione delle imposte sui redditi attraverso la concessione di **detrazioni** o di **deduzioni** sull'ammontare degli investimenti effettuati.

Tali agevolazioni sono state **stabilizzate e significativamente potenziate** con la legge di Stabilità 2017 (articolo 1, comma 66), che prevede a **decorrere dal 2017**:

- per **le persone fisiche una detrazione Irpef pari al 30% dell'investimento**, fino a un massimo di **1 milione di euro** (fino al 2016 la detrazione era pari al 19% dell'investimento fino ad un massimo di euro 500.000);
- per **le persone giuridiche** l'incentivo consiste in **una deduzione dall'imponibile Ires del 30%** dell'investimento, fino a un massimo di **1,8 milioni di euro** (fino al 2016 la deduzione era pari al 20% dell'investimento).

Anche nel caso di investimenti in **start up innovative a "vocazione sociale"** o di **start up del settore energetico**, a decorrere dal **2017**, **l'agevolazione è prevista con aliquota unica del 30%** (fino al 2016 la detrazione Irpef spettava nella misura del 25%, mentre la deduzione Ires era del 27%).

Gli incentivi valgono sia in caso di **investimenti diretti** in *start up* innovative, sia in caso di **investimenti indiretti** per il tramite di OICR e altre società che investono prevalentemente in *start up* innovative. A partire dal 2017, la fruizione dell'incentivo è condizionata **al mantenimento della partecipazione nella start up innovativa per un minimo di tre anni** (in precedenza, due anni).

Interessanti infine **le novità previste in ambito societario**.

Già l'[articolo 4, comma 10-bis, del D.L. 3/2015](#), che ha trovato attuazione dal [D.M. 17.02.2016](#) introduceva la possibilità per le *start up* innovative e gli incubatori certificati di redigere **l'atto costitutivo mediante un modello standard tipizzato** facendo ricorso alla firma digitale, in analogia a quanto già previsto per i contratti di rete. Il [D.M. 28.10.2016](#) ha **esteso** l'applicabilità della procedura con firma digitale anche alle **successive modifiche dell'atto costitutivo**.

Quindi è possibile la costituzione (e l'eventuale modifica) di una *start up* innovativa **non solo per atto pubblico** in conformità a quanto previsto in generale dal codice civile, ma anche **in formato elettronico sottoscritto in forma digitale non autenticata** tra le parti ai sensi dell'[articolo 24](#) del codice dell'amministrazione digitale di cui al D.Lgs. 82/2005; con la modifica introdotta dalla legge di Stabilità 2016 sarà possibile effettuare la sottoscrizione anche secondo le modalità previste dall'[articolo 25](#) del citato codice dell'amministrazione digitale, ovvero **con firma elettronica avanzata autenticata**.

La nuova modalità di costituzione presenta numerosi **aspetti innovativi**, in quanto il suo

utilizzo è **gratuito** non essendo previsti costi specifici legati alla creazione della nuova impresa, con un **evidente risparmio** per gli imprenditori rispetto alla procedura *standard* con atto pubblico. Inoltre il procedimento viene caratterizzato da una forte **semplificazione**: l'intera procedura si svolge **online**, su una piattaforma dedicata, e il riconoscimento dell'identità dei sottoscrittori dell'atto è garantito dall'utilizzo della firma digitale. L'atto costitutivo viene compilato mediante un modello uniforme in formato XML, che consente allo stesso tempo controlli rigorosi e capacità di personalizzazione.

Tale nuova procedura rimane **volontaria**, in quanto è sempre possibile costituire una S.r.l. con atto pubblico *standard* e contestualmente (o successivamente) iscriverla nella sezione speciale del Registro.

Infine è previsto **l'esonero da diritti camerali e imposte di bollo**: alle *start up* innovative e agli incubatori certificati non si applica il diritto annuale dovuto in favore delle Camere di Commercio, nonché, come chiarito anche nella [circolare AdE 16/E/2014](#) i **diritti di segreteria e l'imposta di bollo** abitualmente dovuti per gli adempimenti da effettuare presso il Registro delle imprese.

La legge di Stabilità 2017 ha stabilito poi che **l'atto costitutivo della start up innovativa**, costituita con la procedura semplificata ai sensi dell'[articolo 4, comma 10-bis, del D.L. 3/2015](#), nonché di quella costituita con **atto pubblico**, in caso di contestuale iscrizione nella citata sezione speciale presso il Registro imprese, è **esente dal pagamento delle imposte di bollo e dei diritti di segreteria**.



EVOLUTION
Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >

Bonus R&S: irrilevanti modalità contrattuali di affidamento a terzi

di **Marco Bomben**

Si susseguono numerosi, nel corso del 2017, i chiarimenti del Fisco in merito al **credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo**. In particolare con la [risoluzione n. 32/E](#) dello scorso 10 marzo, le Entrate hanno chiarito l'ammissibilità dell'attività di ricerca c.d. "**extra-muros**" anche nel caso in cui il committente della stessa risulti essere un soggetto **diverso rispetto all'effettivo beneficiario**.

Come noto, l'[articolo 3 del D.L. 145/2013](#), così come modificato dall'[articolo 1, comma 35, della L. 190/2014](#), prevede un **credito di imposta per le spese sostenute** nel quadriennio 2015-2019 in relazione ad attività di ricerca e sviluppo. L'agevolazione spettante viene calcolata con riferimento a ciascuna annualità sulla spesa incrementale rispetto alla media del triennio 2012-2014.

Di recente, **la legge di Bilancio 2016** è intervenuta con una serie di interventi relativi al credito R&S.

In particolare la L. 232/2016 ha **prorogato il periodo agevolabile agli esercizi in corso al 31 dicembre 2020** e uniformato l'aliquota del credito d'imposta, la quale, dal 2017 sarà pari al **50% per tutte le tipologie di spesa** e non più differenziata al:

- **25%** per le quote di ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio e per le c.d. "competenze tecniche e privative industriali";
- **50%** per le spese relative al personale altamente qualificato ed alla c.d. ricerca *extra-muros*.

Proprio con riferimento a quest'ultima è intervenuta la [risoluzione AdE 32/E/2017](#).

Il caso in esame riguarda una **società cooperativa** facente parte di un'associazione senza fini di lucro (di seguito l'Associazione), la quale svolgeva **nell'interesse delle associate** diverse attività, tra cui **commissionare progetti di ricerca e sviluppo a terzi**.

Più nel dettaglio, l'istante ha interrogato il Fisco circa la **possibilità di beneficiare del bonus** relativamente alle spese per attività di R&S **commissionate** a un ente/fondazione di ricerca **tramite la citata Associazione** e non direttamente.

A supporto della propria posizione, l'interpellante ha valorizzato i seguenti elementi:

- **tutti i costi** relativi all'attività di ricerca di sviluppo commissionata dall'Associazione sono stati **direttamente sostenuti** dalla cooperativa beneficiaria;
- nel contratto stipulato tra l'ente di ricerca e **l'Associazione** committente è prevista un'apposita clausola in base alla quale *"l'Associazione committente si riserva di nominare la società cooperativa, scelta fra le proprie 3 associate, che – con gli effetti di cui all'articolo 1401 cod. civ. – **le subentrerà, con efficacia retroattiva, in tutti gli obblighi e diritti derivanti dal presente contratto, limitatamente al singolo progetto di ricerca per il quale avverrà la dichiarazione di nomina**"*;
- la nomina ex articolo 1401 cod. civ. della **cooperativa istante** è effettivamente e correttamente avvenuta.

Preso atto delle citate argomentazioni e acquisito sul punto il parere del Ministero dello Sviluppo Economico, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che **"se il progetto di ricerca è conforme all'articolo 3 del D.L. 145/2013"** (ovvero ai requisiti che consentono l'accesso all'agevolazione in esame), la società cooperativa può **"usufruire del credito di imposta nella misura del 50%, come previsto dall'articolo 3, comma 7, e dall'articolo 5, comma 3, del D.M. 27.5.2015"** in quanto **"a tal fine non rilevano le modalità contrattuali scelte dall'istante per commissionare l'attività di ricerca oggetto del presente interpello"**.



Seminario di specializzazione

I FONDI EUROPEI PER I PROFESSIONISTI

Scopri le sedi in programmazione >

AGEVOLAZIONI

Bonus per l'acquisto di strumenti musicali nuovidi **Alessandro Bonuzzi**

Con il [provvedimento n. 50771](#) di ieri, l'Agenzia delle Entrate fornisce le modalità attuative per l'attribuzione del **contributo 2017** legato all'acquisto di uno **strumento musicale nuovo**, nonché del correlato **credito d'imposta** a favore dell'**esercente** venditore.

Si ricorda, infatti, che l'[articolo 1, comma 626, della L. 232/2016](#), riconosce, per l'anno in corso, in favore degli **studenti iscritti**:

- ai licei musicali,
- ai corsi preaccademici,
- ai corsi del precedente ordinamento e
- ai corsi di diploma di I° e di II° livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica,

un contributo **una tantum** per l'acquisto, da **effettuarsi nel 2017**, di uno strumento musicale nuovo, **coerente** con il corso di studi o comunque considerato "affine" o "complementare".

Per accedere al **bonus**, fissato in misura pari al **65% del prezzo finale nel limite massimo di 2.500 euro**, è necessario:

- essere **in regola** con il pagamento delle **tasse** dovute per l'iscrizione all'anno 2016-2017 o 2017-2018;
- richiedere all'istituto un **certificato di iscrizione** che riporti alcuni dati principali (cognome, nome, codice fiscale, corso e anno di iscrizione, strumento musicale coerente con il corso di studi) da consegnare al rivenditore all'atto dell'acquisto.

Si noti che coloro che hanno già beneficiato dell'agevolazione nel 2016 possono godere di nuovo del contributo ma **al netto di bonus già fruito**.

Trattasi, in pratica, di un vero e proprio **sconto sul prezzo di vendita** anticipato dal rivenditore o produttore.

Proprio tale sconto si tramuta in un **credito d'imposta** per l'esercente, fino a concorrenza però dei 15 milioni di euro disponibili, che verranno assegnati in ordine cronologico.

A tal fine, all'atto della vendita, il rivenditore/produttore **deve comunicare** all'Agenzia:

- il proprio codice fiscale;
- il codice fiscale dello studente;
- il codice fiscale dell'istituto che ha rilasciato il certificato di iscrizione;
- lo strumento musicale;
- il prezzo di vendita comprensivo del contributo e dell'imposta sul valore aggiunto.

La **trasmissione** dei dati dovrà essere effettuata **dal prossimo 20 aprile** utilizzando i canali telematici Entratel o Fisconline, anche tramite intermediario.

A seguito dell'invio, il sistema telematico rilascerà apposita **ricevuta** attestante la fruibilità o meno del *bonus*, tenendo peraltro conto dell'eventuale contributo **già utilizzato** dallo studente nel 2016.

L'esercente potrà utilizzare il credito d'imposta a partire del **secondo giorno lavorativo successivo** alla data di rilascio della **ricevuta**.

L'utilizzo del credito potrà avvenire attraverso il meccanismo della **compensazione** con presentazione del **modello F24** esclusivamente tramite Entratel o Fisconline, indicando il **codice tributo 6865**.



EVOLUTION
Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >

Book, Booking, Bookkeeper: come tradurre libro, e non solo, in inglese

di **Stefano Maffei**

Il termine *book* (**libro**) è ovviamente molto conosciuto, ma vale forse la pena spendere qualche riga su alcuni ulteriori traduzioni che possono tornare utili nell'ambito del *legal & business English*, proprio partendo dalla radice *book*. Innanzitutto, non dovrebbero esserci dubbi su *note-book* (il **quaderno per gli appunti**), *book-cover* (la **copertina di un libro**) e *book-mark* (**segnalibro**)

Vi ricorderete senz'altro anche le espressioni *cheque book* (il **libretto degli assegni**) e *bookmaker* (l'**allibratore**, nell'ambito delle scommesse)

Allo stesso modo, non deve sorprendere che il verbo *to book* abbia una pluralità di significati. Il più semplice è **fissare** o **prenotare**: *have you booked seats for the theatre tonight?* Da qui deriva ovviamente il sostantivo *booking* che significa **prenotazione**: *I would like to cancel my booking as new commitments prevent me from coming* (**impegni** sopravvenuti mi impediscono di essere presente).

Fin qui niente di difficile.

Le cose si complicano, però, se osserviamo che il verbo *to book* è anche un sinonimo di **essere accusato**: *to be booked on a charge of speeding* per esempio, vuol dire **essere accusato di eccesso di velocità**.

Inoltre, *bookkeeping* è la traduzione perfetta di **contabilità** e *bookkeeper* è, di conseguenza, il **contabile**. Prendete nota dell'espressione *books of account* (che io tradurrei con **libri contabili**): a seconda delle regole di ogni Stato sarebbe giusto scrivere *public companies must preserve books for 10 years while private companies for 5 years* (le **società quotate** devono conservare i propri libri contabili per 10 anni, mentre quelle non quotate solamente per 5). L'espressione *to keep the books in order*, significa proprio **mantenere la contabilità in modo corretto** e in questo senso *to book* significa anche **registrare** una partita in contabilità.

È il momento giusto per iscriverti alla VII edizione del **corso estivo di inglese commerciale e legale al Worcester College dell'Università di Oxford** (28 agosto-2 settembre 2017): per farlo visita il sito www.eflit.it.



in collaborazione con



Master di specializzazione

Legal and Financial English online

Scopri di più